
L'APPRENDIMENTO SOCIO-EMOTIVO DEI NATIVI DIGITALI TRA *SOCIAL MEDIA* E CYBERBULLISMO

**Fondamenti teorico-pratici per la costruzione di
un *curriculum* in verticale attorno alle nuove
competenze chiave di cittadinanza del 2018**

**L'APPRENDIMENTO SOCIO-EMOTIVO DEI
NATIVI**

**DIGITALI TRA *SOCIAL MEDIA* E
CYBERBULLISMO**

Liceo Darwin 02.10.2020

“I diritti, le regole nell’era dei nativi digitali”

Avv. Barbara Inghilleri

L'INTERESSE PRIVATO è quello giuridicamente protetto dall'ordinamento giuridico.

Il compito di regolare i rapporti tra i soggetti che si presentano come portatori di interessi privati spetta al **diritto**, in particolare al **diritto privato**.

Il diritto privato racchiude una serie di cosiddetti “**istituti giuridici**”, che disciplinano le varie situazioni della vita quotidiana, stabilendo diritti e doveri e le eventuali norme in caso di conflitto

SISTEMA → insieme di regole predeterminate che stabiliscono quale tra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e debba prevalere e quale non sia degno di protezione e debba soccombere.

Questi sistemi di regole mutano nel tempo e si diversificano nello spazio.

Ogni epoca storica ha avuto un suo diritto.

Ogni società nazionale ha un suo diritto.

Esistono regole provenienti anche da altri sistemi che governano la convivenza umana:

- i principi della **morale**, basati sulla **distinzione tra bene e male**
- le regole del **costume**, che distinguono **ciò che è corretto da cosa non lo è**
- i **comandamenti delle religioni**.

I contenuti di queste regole **spesso coincidono coi contenuti del diritto**: per es. uccidere è un reato per il diritto, è un male per la morale, è un peccato per le religioni.
A volte non coincidono: il matrimonio è indissolubile per la religione cattolica ma non per il diritto che ammette il divorzio.

La differenza con qualsiasi altro sistema di regole sta nella **coercitività del diritto**  un sistema organizzato per imporre l'osservanza delle proprie regole.

diritto in senso oggettivo → insieme di norme giuridiche,
ordinamento giuridico

diritto in senso soggettivo → insieme di pretese, facoltà dei
soggetti tutelati dal diritto oggettivo,
dalle norme dell'ordinamento giuridico

Fonti del diritto:

- **norme scritte** imposte dallo Stato
- **norme consuetudinarie**, prodotte spontaneamente dalla società civile stessa attraverso la ripetizione costante di certi comportamenti da parte dei soggetti privati per un lungo periodo di tempo.

Nell'ordine troviamo:

- 1) Il **Trattato CE** e i **regolamenti comunitari**
- 2) la **Costituzione** e le **leggi costituzionali**
- 3) le **Leggi Ordinarie dello Stato**
- 4) le **Leggi Regionali**
- 5) i **Regolamenti**
- 6) gli **Usi**

COSA SI INTENDE PER LIBERTA'?



la condizione di chi può agire senza costrizioni di qualsiasi genere (vivere in piena libertà)

LIBERTA' NEGATIVA

autonomia nel pensiero e nell'azione (libertà di parola, religiosa)

LIBERTA' POSITIVA

CONCETTO DI LIBERTA' NELLA COSTITUZIONE

libertà individuali: la libertà è un valore sacro e inviolabile (**art. 13**), il domicilio è inviolabile (**art. 14**), la corrispondenza è libera e segreta (**art. 15**), ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (**art. 16**)

libertà collettive: i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi in luoghi pubblici privati e aperti al pubblico (**art. 17**), di associarsi liberamente (**art. 18**), di professare liberamente il proprio credo (**art. 19**), di professare il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (**art. 21**)

diritto penale: sono sanciti i principi e i limiti dell'uso legittimo della forza (**art. 23**), il diritto attivo e passivo alla difesa in Tribunale (**art. 24**), il principio di legalità della pena (**art. 25**), le limitazioni all'extradizione dei cittadini (**art. 26**), il principio di personalità nella responsabilità penale (**art. 27, com. 1**), il principio della presunzione di non colpevolezza (**art. 27, com. 2**), il principio di umanità e rieducatività della pena (**art. 27, com. 3**), la responsabilità diretta secondo le leggi penali, civili, amministrative dei dipendenti e funzionari pubblici per violazione di diritti (**art. 28**)

DIFFERENZE TRA I SISTEMI GIURIDICI DEGLI STATI

CIVIL LAW → Paesi dell'Europa Continentale
il diritto oggettivo è costituito soprattutto da **norme scritte**, le leggi, imposte dallo Stato che ha appunto il potere legislativo. E' formato anche da **norme consuetudinarie** ma in modo residuale. Entrambe le norme, leggi e consuetudini, sono elaborate dai Giudici che le interpretano e le applicano nelle sentenze, che hanno sempre e solo **effetto limitato tra le parti del giudizio**.

La **giurisprudenza** (ovvero l'insieme di sentenze) è fonte di diritto ma sempre strettamente subordinata al testo di legge.

COMMON LAW → Paesi Anglosassoni (Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti d'America). Altre nazioni hanno adattato il sistema del *Common Law* alle loro tradizioni, creando così un sistema misto a regole giuridiche di stampo religioso, come l'India, la Nigeria, la Sierra Leone, il Gambia, il Ghana, il Kenia, l'Uganda.

Il diritto oggettivo è formato soprattutto da **norme consuetudinarie**, elaborate dai Giudici (il ***Judge made law***), che le applicano nelle sentenze.

Vige la regola dello ***stare decisis*** per la quale il Giudice, nel decidere il caso a lui sottoposto, è vincolato dai precedenti giudiziari, ossia dalle sentenze rese da altri Giudici nel decidere casi analoghi.

Sono i Giudici e non il legislatore a creare il diritto con regole ricavabili dal criterio (***ratio decidendi***) adottato per risolvere il singolo caso concreto.

Esistono anche delle norme scritte, gli ***Acts***, ma non c'è un codice scritto.

INTERPRETAZIONE

Interpretare vuol dire attribuire un significato alle parole ed alle frasi usate nei testi normativi, affinché possano essere applicati.

Il Giudice, chiamato a decidere una controversia, deve applicare ai fatti accaduti una o più norme per decidere chi ha ragione. Deve:

- 1) ricostruire i fatti (**fattispecie concreta**) che hanno portato alla lite, sulla base delle prove offerte dalle parti litiganti
- 2) identificare le norme applicabili (**fattispecie astratta**) ed interpretarle valendosi anche delle indicazioni proposte dagli avvocati delle parti, nell'interesse dei propri clienti
- 3) stabilire quali conseguenze giuridiche derivano dall'applicazione e interpretazione delle norme identificate e **attribuire la ragione o il torto alle parti litiganti**

Nell'ordinamento giuridico italiano manca attualmente una regolamentazione normativa specifica in materia di "**BULLISMO**"

Non esiste attualmente in Italia una fattispecie di **reato di "BULLISMO"**



I comportamenti illeciti dei cosiddetti "bulli", dei "gregari", degli "spettatori" sono, in ogni caso, **sanzionabili civilmente e/o penalmente**


Le lacune del sistema normativo vengono colmate rinviando alle **fattispecie di reato già esistenti** e disciplinate nel codice penale:

- art. 581 "**percosse**"
- art. 582 "**lesioni**"
- art. 595 "**diffamazione**"
- art. 610 "**violenza privata**"
- art. 612 "**minaccia**"
- art. 635 "**danneggiamento**"
- art. 660 "**molestie o disturbo delle persone**"
- art. 629 "**estorsione**"
- art. 580 "**istigazione al suicidio**"

Legge 29 maggio 2017 n. 71

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

Definizione di «cyberbullismo»: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".*



Grazie